

# Condizioni particolari dell'assicurazione Alterna

SA

Tabella di confronto (nella tabella sottostante figurano soltanto gli articoli oggetto di modifica)

| edizione 01.09.2011  | edizione 01.02.2022   |
|--|---|
| <b>Art. 2 Condizioni d'ammissione</b>  | <b>Art. 2 Condizioni d'ammissione</b>   |
| Qualsiasi persona può sottoscrivere l'assicurazione Alterna senza limiti d'età.<br>L'assicurazione è stipulata per almeno un anno e si rinnova ogni anno civile (periodo d'assicurazione).   | Qualsiasi persona domiciliata in Svizzera può sottoscrivere l'assicurazione Alterna senza limiti d'età.<br>L'assicurazione è stipulata almeno per un periodo d'assicurazione secondo l'articolo 12 delle condizioni generali d'assicurazione. Si rinnova poi tacitamente da un anno civile all'altro.   |
| <b>Art. 3 Disdetta del contratto</b>   | <b>Art. 3 Disdetta del contratto</b>  |
| Alla fine di un anno d'assicurazione, il contraente può disdire il contratto per la fine di un anno civile con un preavviso di sei mesi.   | Alla fine di un periodo d'assicurazione, la persona contraente può disdire il contratto per la fine di un anno civile con un preavviso di tre mesi.   |
| <b>Art. 7 Premi</b>  | <b>Art. 7 Premi</b>   |
| L'assicurato che durante l'anno raggiunge il livello massimo della sua classe d'età è automaticamente trasferito nella classe superiore all'inizio dell'anno civile successivo. Le classi di età sono le seguenti: <ul style="list-style-type: none"><li>– da 0 a 18 anni</li><li>– da 19 a 25 anni</li><li>– da 26 a 71 anni, le classi di età si suddividono in fasce di 5 anni.</li></ul> | La persona assicurata che durante l'anno raggiunge l'età massima della sua classe d'età è automaticamente trasferita nella classe superiore all'inizio dell'anno civile successivo. Le classi di età determinanti sono le seguenti: <ul style="list-style-type: none"><li>– da 0 a 18 anni</li><li>– da 19 a 25 anni</li><li>– da 26 a 71 anni, le classi di età si suddividono in fasce di cinque anni.</li></ul>  |
|  | <b>Art. 8 Riduzione di abbinamento</b>  |
|  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Se determinate prestazioni sono altresì coperte da altri prodotti d'assicurazione complementare sottoscritti presso l'assicuratore, può essere concessa una riduzione d'abbinamento sul premio dell'assicurazione Alterna.</li><li>2. I prodotti d'assicurazione complementare che danno diritto a una riduzione di abbinamento sono indicati nei documenti d'informazione precontrattuale consegnati alla persona proponente conformemente all'articolo 3 LCA.</li><li>3. La riduzione d'abbinamento è abolita non appena le condizioni di attribuzione definite nel capoverso 1 non sono più adempiute.</li><li>4. L'assicuratore può modificare o abolire tali riduzioni conformemente all'articolo 29 delle CGC.</li></ol> |